



COMUNE DI GIOVINAZZO

Città Metropolitana di Bari

70054 - Piazza V. Emanuele II, n. 64 – Tel. 080/390.23.11
protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it

ORDINANZA N. *20*

DEL *23* MAR 2017

Prot 5998/2012
Oggetto: **INDIVIDUAZIONE DEL PUNTO ECOLOGICO.**

IL SINDACO

PRÉMESSO che:

- il D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198 ha disposto che i Comuni, nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse;
- la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio costituiscono un prioritario obiettivo di questa Amministrazione Comunale, anche in virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
- la gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è disciplinata al fine di garantire la protezione dell'ambiente;
- a seguito di GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA DELL'ARO BA/2, avviata dal Comune Capofila dell'ARO BA/2 ai sensi della Legge Regionale n. 24/2012, con determinazione del Responsabile del Servizio ARO BA/2 n.882/2015 del 18.11.2015 veniva aggiudicato, il Servizio integrato di Igiene Urbana e servizi complementari e/o opzionali nel territorio dell'ARO BA/2, all'ATI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa/COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI srl/IMPRESA DEL FIUME Spa;
- in data 15 Giugno 2016 veniva sottoscritto il contratto di appalto Rep. n. 3267 per l'affidamento del "Servizio di igiene urbana e servizi complementari nel Comune di Giovinazzo", della durata di anni nove, all'A.T.I. CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - COGEIR Costruzioni e Gestioni s.r.l. - Impresa Del Fiume S.P.A.;
- con determinazione dirigenziale n. 60 del 30.06.2016 n. 299 R.G. il Comune di Giovinazzo disponeva la consegna del "Servizio di igiene urbana e servizi complementari nel Comune di Giovinazzo" al CNS in qualità di mandataria dell'ATI CNS/COGEIR/Impresa del Fiume e per essa in forza della nota prot. 15/BO/22684/P/SSA/FGN dell'08.10.2015 all'Impresa del Fiume Spa;
- a decorrere dal 16 gennaio 2017, la società Impresa del Fiume Spa., esecutrice del servizio di Igiene Urbana per conto dell'ATI, in esecuzione dell'appalto e dell'Ordinanza Sindacale n.5 del 12.01.2017 avviava su tutto il territorio comunale il sistema di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con metodologia c.d. porta a porta, con le modalità riportate nella citata ordinanza;

CONSIDERATO che

- con Delibera di Consiglio Comunale 60 del 17.12.2016, veniva approvato il "Regolamento tipo di igiene urbana ed assimilazione dei Rifiuti Urbani" già adottato con Delibera dell'ARO BA/2 n.16 del 15/12/2014;
- nell'elenco delle opere pubbliche veniva prevista la realizzazione del "Centro Comunale di Raccolta Rifiuti", giusta delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 13.06.2016; con istanza in data 03.11.2016 n. 23201 di protocollo questa Amministrazione chiedeva alla Regione Puglia il finanziamento dell'opera a valere sul Programma Operativo Puglia FESR 2014-2020;
- nelle more della realizzazione del "Centro Comunale di Raccolta Rifiuti" è necessario adottare un provvedimento che stabilisca delle norme per consentire il conferimento, parallelo al porta a porta, da parte delle utenze domestiche e non domestiche di alcune tipologie di alcune tipologie di rifiuti quali ingombranti, materassi e prodotti tessili, imballaggi in legno e pedane, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, lampade fluorescenti, inerti da piccole demolizioni, oli e grassi commestibili, cartucce e toner esauriti, già conferibili previa richiesta al numero verde della società "Impresa del Fiume. S.p.A."; ciò consentirebbe all'utente il conferimento diretto, secondo le necessità;
- quanto innanzi andrebbe a scongiurare l'abbandono di rifiuti nel territorio urbano ed extra urbano, con maggiori oneri a carico di questa Amministrazione, obbligata alla rimozione degli stessi a tutela della igiene pubblica ed in ossequio a normativa di settore;

RITENUTO che

debba essere attivato temporaneamente, nelle more della realizzazione del "Centro Comunale di Raccolta Rifiuti" un PUNTO ECOLOGICO presso la sede aziendale dell' Impresa del Fiume SpA in Giovinazzo S.S. 16 KM 785,00 località Lama Caolina, all'interno della quale, con frequenza di apertura giornaliera 6 giorni su 7, possono essere accettati i rifiuti identificabili con i CER sotto elencati e nelle quantità e le qualità previste dal regolamento comunale vigente in materia di assimilazione dei rifiuti urbani:

Abiti e prodotti tessili	CER 20.01.10 - 20.01.11;
Imballaggi in legno /pedane	CER 15.01.03; 20.01.38
Lampade fluorescenti	CER 20.01.21;
Oli e grassi commestibili	CER 20.01.25;
Cartucce e Toner esauriti	CER 08.03.18;
Carta e Cartone	CER 15.01.01 - 20.01.01;
Multimateriale	CER 15.01.06; 15.01.02;
Metalli	CER 20.01.40;
Vetro	CER 15.01.07;
Pile e Batterie	CER 20.01.34;
Frazione Organica Umida	CER 20.01.08 - 20.03.02;
Rifiuti biodegradabili	CER 20.02.01;
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche	CER 20.01.35 - 20.01.36;
Rifiuti Ingombranti	CER 20.03.07.

CONSIDERATO che sussistono i presupposti e le condizioni previste dai commi 5 e 6 dell'art. 50 del TUEL n. 267/2000 s.m.i. per l'emissione di ordinanza contingibile ed urgente a salvaguardia dell'ambiente;

VISTI

- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULS), approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n.241/1990 e successive integrazioni e modificazioni;

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL), emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il DPR n.245/2003 e successive integrazioni e modificazioni;
- il D.M. del 8 marzo 2010, n.65;
- il "Regolamento relativo all'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n 60 17.12.2016, Regolamento di Igiene Urbana ed assimilazione dei rifiuti dell'AROB/2 già adottato con Delibera dell'ARO BA/2 n.16 del 15/12/2014;
- l'Ordinanza Sindacale n.62 del 29.12.2016 così come modificata dall'ordinanza n.5 del 12.01.2017 avente ad oggetto "RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI CON IL METODO DOMICILIARE (CD. "PORTA A PORTA") - UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE";

Nelle sue funzioni di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

ORDINA

per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, a tutela dell'ambiente:

- alla Impresa del Fiume. S.p.A. di attivare temporaneamente, nelle more della realizzazione del "Centro Comunale di Raccolta Rifiuti", con frequenza di apertura giornaliera 6 giorni su 7 un PUNTO ECOLOGICO presso la propria sede aziendale in Giovinazzo, S.S. 16 Km 785,00, località Lama Caolina, nel quale possano essere accettati i rifiuti identificabili con i CER elencati al successivo articolo 1, nelle quantità e le qualità prevista dal regolamento comunale vigente in materia di assimilazione dei rifiuti urbani.
- alle utenze domestiche e non domestiche residenti nel Comune di Giovinazzo, titolate a conferire al servizio pubblico di raccolta ed opportunamente identificate mediante documento di riconoscimento, di conferire i rifiuti riportati in calce esclusivamente nei soli giorni ed orari definiti dalla presente ordinanza e solo alla presenza del personale incaricato dalla Impresa del Fiume SpA., nelle more della realizzazione del "Centro Comunale di Raccolta Rifiuti".

DISPONE

ART. 1

Il conferimento avverrà previo riconoscimento dell'utente che dovrà dimostrare di essere una utenza iscritta al ruolo TARI nel Comune di Giovinazzo, mediante documento di riconoscimento. In seguito all'identificazione l'operatore addetto al presidio compilerà un apposito registro con indicazione del nominativo dell'utente, della tipologia e del quantitativo di rifiuto conferito, previa verifica dello stesso rifiuto.

E' fatto divieto assoluto all'utente di conferire direttamente nei container o nei contenitori dedicati, abbandonare i rifiuti in assenza dei contenitori e/o in assenza dell'operatore della società Impresa del Fiume SpA ovvero al di fuori degli orari stabiliti dalla presente ordinanza.

Saranno accettati presso il PUNTO ECOLOGICO in Giovinazzo, S.S. 16 KM 785,00, località Lama Caolina, i rifiuti identificabili a vista con i CER sotto elencati, nelle quantità e qualità prevista dal regolamento comunale vigente in materia di assimilazione dei rifiuti urbani e rivenienti da utenze domestiche e non domestiche, sempre nel rispetto delle quantità e qualità previste dal richiamato regolamento comunale:

Abiti e prodotti tessili	CER 20.01.10 - 20.01.11;
Imballaggi in legno /pedane	CER 15.01.03; 20.01.38

Lampade fluorescenti	CER 20.01.21;
Oli e grassi commestibili	CER 20.01.25;
Cartucce e Toner esauriti	CER 08.03.18;
Carta e Cartone	CER 15.01.01 - 20.01.01;
Multimateriale	CER 15.01.06; 15.01.02;
Metalli	CER 20.01.40;
Vetro	CER 15.01.07;
Pile e Batterie	CER 20.01.34;
Frazione Organica Umida	CER 20.01.08 - 20.03.02;
Rifiuti biodegradabili	CER 20.02.01;
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche	CER 20.01.35 - 20.01.36;
Rifiuti Ingombranti	CER 20.03.07.

ART. 2

L'area da adibire allo stazionamento dei contenitori per il conferimento dei rifiuti sopra riportati è il PUNTO ECOLOGICO in S.S. 16 KM 785,00 località Lama Caolina, aperto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00.

Tale area dovrà essere mantenuta pulite, ed al termine dell'orario di conferimento il personale della Impresa del Fiume. S.p.A. dovrà provvedere a pulire e tenere le aeree completamente libere nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

ART. 3

La Impresa del Fiume S.p.A. è autorizzata ad utilizzare il PUNTO ECOLOGICO per il deposito temporaneo dei container, anche pieni, per un massimo di 96 ore in caso di chiusura impianti di conferimento o eventi eccezionali.

ART. 4

Ogni violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista da specifiche disposizioni legislative e da regolamenti comunali disciplinanti la materia.

La sanzione potrà essere applicata ai singoli trasgressori nel caso di violazioni relative a conferimenti corrispondenti.

Salvo quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza, dal "Regolamento relativo all'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 17.12.2016 e dal relativo Regolamento di Igiene Urbana ed assimilazione dei rifiuti dell'AROB/2 adottato con Delibera dell'ARO BA/2 n. 16 del 15/12/2014 - sono punite con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 689/81 e del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii. Dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido. Le violazioni in argomento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di euro 25 e un massimo di euro 500 (pagamento in misura ridotta pari ad euro 50 ai sensi dell'art. 7. bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i) ovvero – per quelle violazioni espressamente riportate nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento di Igiene Urbana ed assimilazione dei rifiuti dell'ARO BA/2 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 17.12.2016– con importi anche differenti e pagamento in misura

ridotta determinato ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 689/81, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di determinare in maniera diversa la misura del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 6bis del D.L. 23/03/2008 n° 92, convertito con modificazioni nella legge del 24/07/2008 n°125.

Le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

Il personale del Comando della Polizia Locale del Comune di Giovinazzo, di concerto con il personale della Impresa Del Fiume SpA incaricata delle operazioni oggetto della presente ordinanza, provvederà ad assumere le iniziative necessarie al rispetto della presente ordinanza, controllando il corretto conferimento da parte dell'utenza e procedendo alle eventuali sanzioni sopraindicate nei confronti dei trasgressori.

Osservanza di altre disposizioni e dell'ordinanza comunale

Per quanto non espressamente contemplato dalla presente ordinanza si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore comunitaria, statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali e delle precedenti ordinanze nelle parti che non risultino incongruenti con la stessa.

Modifiche alla presente Ordinanza

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di aggiornare e modificare la presente ordinanza in base a sopraggiunte variazioni legislative ovvero per finalità del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e/o di ottimizzazione della gestione del servizio e in seguito all'attivazione del Centro Comunale di Raccolta.

DISPONE

- che il personale del Comando del Corpo della Polizia Locale, di concerto con il personale della Impresa Del Fiume SpA incaricata delle operazioni oggetto della presente ordinanza, provvederà ad assumere le iniziative necessarie al rispetto della presente ordinanza, controllando il corretto conferimento da parte dell'utenza e procedendo alle eventuali sanzioni sopraindicate nei confronti dei trasgressori in riferimento alla gravità;
- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line, sul sito internet del Comune di Giovinazzo ed in altri luoghi pubblici del Comune per 30 giorni consecutivi, e comunicata, per quanto di competenza:
 - Ufficio di Governo della Prefettura di Bari
 - Città Metropolitana – Settore Ambiente
 - Comando Polizia Locale
 - Arma dei Carabinieri
 - A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale di Bari
 - Azienda ASL BA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR di Bari entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line, oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento.



IL SINDACO
TOMMASO DEPALMA